



SETTORE

DICHIARAZIONI

**IL SALDO 2014 E L'ACCONTO 2015 DEI
CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA**

RIFERIMENTI

- DPCM 9.6.2015
- Circolari INPS 4.2.2015, n. 26; 5.2.2015, n. 27; 11.3.2015, n. 58 e 12.6.2015, n. 120
- Istruzioni mod. UNICO 2015 PF
- Informative SEAC 12.2.2015, n. 44, 24.2.2015, n. 59 e 13.3.2015, n. 79

IN SINTESI

I soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento del saldo 2014 e degli acconti 2015 dei contributi previdenziali, entro il 6.7 ovvero il 20.8.2015 con la maggiorazione dello 0,40% qualora gli stessi usufruiscano della proroga disposta per le imposte risultanti dal mod. UNICO.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDA OPERATIVE fisco



Come noto, entro i termini fissati per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015, va versato il **saldo dei contributi** dovuti per il **2014** e l'**acconto 2015** da parte di:

- artigiani e commercianti **iscritti alla Gestione IVS** (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone o di srl);
- lavoratori autonomi **iscritti alla Gestione separata INPS**.

In particolare i termini di versamento sono differenziati a seconda che operi o meno la proroga disposta dal DPCM 9.6.2015 (Informativa SEAC 16.6.2015, n. 177).

Soggetto		Versamento contributi
<ul style="list-style-type: none"> • soggetto tenuto all'applicazione dei parametri • titolare di redditi di partecipazione (collaboratore impresa familiare, socio di società di persone, socio di associazione professionale, socio di società di capitali trasparente) in società che esercita attività per la quale non è previsto lo studio di settore • socio di srl "non trasparente" (non soggetta agli studi di settore) 	che <u>non</u> usufruisce della proroga	<ul style="list-style-type: none"> • 16.6.2015 ovvero • 16.7.2015 (+ 0,40%)
<ul style="list-style-type: none"> • persona fisica (imprenditore / lavoratore autonomo) che esercita un'attività per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore • contribuente minimo ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 • titolare di redditi di partecipazione (collaboratore impresa familiare, socio di società di persone, socio di associazione professionale, socio di società di capitali trasparente) in società che esercita attività per la quale è previsto lo studio di settore • socio di srl "non trasparente" (soggetta agli studi di settore), iscritto alla Gestione IVS. La proroga riguarda esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E 	che usufruisce della proroga	<ul style="list-style-type: none"> • 6.7.2015 ovvero • 20.8.2015 (+ 0,40%)

Ai fini del versamento dei contributi previdenziali va considerato quanto segue:

Imprenditore individuale o socio di società di persone che è anche socio di srl (anche se non in regime di trasparenza)	Per la determinazione della base imponibile IVS deve tener conto anche della quota di reddito prodotto dalla srl a prescindere dallo svolgimento o meno nella stessa di un'attività lavorativa (Circolare INPS 12.6.2003, n. 102).
Perdita conseguita da una srl non in regime di trasparenza	Rimane in capo alla società che beneficia del riporto della stessa negli anni successivi e pertanto non può essere utilizzata dal socio in "compensazione" di altri redditi.
Mera locazione di immobili di proprietà	Come affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 11.2.2013, n. 3145, non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l'obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. La locazione può configurare attività commerciale a detti fini se è esercitata nell'ambito di un'attività più ampia di prestazioni di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare.

Socio lavoratore di una srl commerciale, amministratore della stessa	<p>È tenuto all'iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della prevalenza e dell'abitudine dell'attività), nonché alla Gestione separata INPS per il reddito derivante dall'attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.1.2012, n. 15.</p> <p>In merito l'INPS, nella Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che qualora un soggetto eserciti 2 attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l'altra iscrivibile alla Gestione IVS, l'obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitudine dell'apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, <i>"da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede"</i>, non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.</p>
---	--

Si rammenta inoltre che **sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata**, come precisato dall'INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99 e ribadito nella Circolare 10.4.2015, n. 72, i soggetti che:

- svolgono un'**attività di lavoro autonomo** il cui esercizio **non è subordinato** all'iscrizione ad un Albo professionale;
- pur svolgendo un'attività il cui esercizio è **subordinato** all'iscrizione ad un Albo professionale, **non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo** alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).

A tal fine, nella citata Circolare n. 99 l'Istituto ha specificato che *"l'eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata"*. Tale posizione è stata ribadita nel Messaggio INPS 12.1.2012, n. 709, nel quale è stato chiarito che **l'esonero** dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata previsto per i soggetti in esame **viene meno** qualora la **Cassa professionale preveda l'esclusione dall'obbligo assicurativo o di iscrizione**.

SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2014

Il **saldo dei contributi 2014** dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS va calcolato, rispettivamente, sulla base:

- della **totalità dei redditi d'impresa** conseguiti nel **2014**;
- del **reddito di lavoro autonomo** conseguito nel **2014**.

IMPORTO DA VERSARE

I contributi dovuti a saldo:

- sono individuati dalla **differenza tra quanto dovuto in base al reddito conseguito nel 2014 e quanto versato a titolo di acconto**;
- vanno determinati nel **quadro RR del mod. UNICO 2015 PF** ed in particolare:

Soggetto iscritto alla Gestione IVS	Sezione I <i>"Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti"</i>
Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS	Sezione II <i>"Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95"</i>

Contributi Gestione IVS

I **contributi IVS 2014** vanno determinati utilizzando le seguenti aliquote:

ALIQUOTE 2014 – GESTIONE IVS				
Reddito	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 46.031 (*)	22,20%	22,29% (***)	19,20%	19,29%
da € 46.032 a € 76.718 ovvero da € 46.032 a € 100.123 (**)	23,20%	23,29% (***)	20,20%	20,29%

(*) Per il 2014 va considerato che il reddito minimo contributivo è pari a € 15.516

(**) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996

(***) A carico dei commercianti permane l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per la copertura dell'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività, previsto dall'art. 5, D.Lgs. n. 207/96 e prorogato fino al 31.12.2018 dall'art. 1, comma 490, lett. b), Legge n. 147/2013

Esempio 1 Il sig. Rossi, commerciante, presenta la seguente situazione:



Reddito d'impresa 2014	€ 32.000
Acconto IVS 2014	€ 4.900

I contributi IVS 2014 sono così determinati:

Contributo sul minimale	15.516 x 22,29%	€ 3.458,52
Contributo maternità	0,62 x 12	€ 7,44
Contributo eccedente il minimale	(32.000 – 15.516) x 22,29%	€ 3.674,28
Totale		€ 7.140,24

Il versamento a saldo sarà quindi pari a € 2.240 (7.140 – 4.900).

Esempio 2 Il sig. Verdi, artigiano e socio di una sas, presenta la seguente situazione:



Reddito d'impresa 2014	€ 30.000
Reddito da partecipazione 2014	€ 19.000
Acconto IVS 2014	€ 7.850

Relativamente al reddito complessivamente conseguito, pari a € 49.000 (30.000 + 19.000), i contributi IVS 2014 sono così determinati:

Contributo sul minimale	15.516 x 22,20%	€ 3.444,55
Contributo maternità	0,62 x 12	€ 7,44
Contributo eccedente il minimale	(46.031 – 15.516) x 22,20%	€ 6.774,33
	(49.000 – 46.031) x 23,20%	€ 688,81
Totale		€ 10.915,13

Il versamento a saldo sarà quindi pari a € 3.065 (10.915 – 7.850).

Esempio 3 Il sig. Gialli, commerciante, presenta la seguente situazione:



Perdita d'impresa 2014	€ 12.000
Acconto IVS 2014	€ 1.900

Per il 2014 risultano dovuti solo i contributi sul minimale pari a € 3.465,96 (15.516 x 22,29% + 7,44 di contributo maternità).

Poiché i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale sono pari a zero, il soggetto in esame evidenzia un credito contributivo pari a € 1.900.

Contributi Gestione separata INPS

I contributi alla Gestione separata 2014 vanno determinati utilizzando le seguenti aliquote:

ALIQUOTE 2014 (*) – GESTIONE SEPARATA INPS		
▪ Pensionato ▪ Iscritto ad altra gestione obbligatoria		22%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	27,72%
	Non titolare di partita IVA (co.co.co., co.co.pro., associato in partecipazione, venditore porta a porta, borsista)	28,72%

(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2014 a € 100.123

Esempio 4 Il sig. Neri, consulente informatico, presenta la seguente situazione:



Reddito lavoro autonomo 2014	€ 48.000
Acconto contributi 2014	€ 7.800

I contributi dovuti per il 2014 sono pari a € 13.305,60 (48.000 x 27,72%).

Il versamento a saldo sarà quindi pari a € 5.506 (13.306 – 7.800).

TERMINI DI VERSAMENTO

Come accennato, il versamento va effettuato entro il:

Saldo contributi IVS / Gestione separata INPS	– 16.6 ovvero 16.7.2015 (+ 0,40%) per i soggetti che non usufruiscono della proroga; – 6.7 ovvero 20.8.2015 (+ 0,40%) per i soggetti che usufruiscono della proroga.
--	---

ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2015

I soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS sono tenuti altresì al versamento dell'acconto per il 2015 dei contributi previdenziali.

ACCONTO CONTRIBUTO IVS ARTIGIANI E COMMERCianti

Base imponibile

L'acconto contributivo dovuto per il 2015 va determinato considerando, quale base di riferimento, la **totalità dei redditi d'impresa** dichiarati per il 2014 ai fini IRPEF (al netto delle perdite pregresse), risultanti dal mod. UNICO 2015 PF ai seguenti righi:

Soggetto iscritto all'IVS	Rigo mod. UNICO PF	Soggetto tenuto al versamento
Titolare	RF101	Titolare
Titolare	RG36	
Socio di società di persone	RH14, campo 2	Socio
Socio di srl trasparente		
Collaboratore di impresa familiare		Titolare impresa familiare

Per il **titolare di una ditta individuale nonché socio**, come specificato dall'INPS nella Circolare 12.6.2015, n. 120, va utilizzata la seguente "formula":

$$\left. \begin{array}{l}
 \text{(RF63 – RF98 – RF100, campo 1)} \\
 \text{ovvero} \\
 \text{(RG31 – RG33 – RG35, campo 1)}
 \end{array} \right\} + \text{(somma algebrica di campo 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e campo 4 dei righi RH5 e RH6) – RH12 + RS37, campo 12}$$



La base imponibile contributiva va assunta **al lordo dell'ACE** (risultante a campo 12 di rigo RS37). In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d'impresa attribuito nel quadro RH la quota di ACE di loro spettanza "utilizzata" dalla società.

Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi i righi del mod. UNICO 2015 PF di riferimento sono così individuati:

Regime applicato	Rigo mod. UNICO PF
Nuove iniziative produttive	RG31 Va fatto riferimento al reddito assoggettato all'imposta sostitutiva del 10%.
Minimi	LM6 – LM9 Va fatto riferimento al reddito esposto a rigo LM6 eventualmente ridotto delle perdite pregresse (rigo LM9).



Come accennato, l'imprenditore individuale / socio di una società di persone che è anche **socio di una srl** (ancorché non in regime di trasparenza), nella determinazione della base imponibile IVS deve tener conto **anche della quota di reddito prodotto dalla srl**.

L'acconto è determinato sul **reddito d'impresa** conseguito nel **2014**:

- **eccedente il minimale contributivo 2015** pari a **€ 15.548**;
- **fino al reddito massimale 2015** pari a **€ 76.872** (frazionabile a mese) ovvero a **€ 100.324** (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti dal 1996.

Aliquote applicabili

Per il calcolo dell'acconto 2015 vanno applicate le **aliquote previste per il 2015** che, come specificato dall'INPS nella Circolare 4.2.2015, n. 26, sono le seguenti:

ALIQUOTE 2015 – GESTIONE IVS				
Reddito	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 46.123	22,65%	22,74%	19,65%	19,74%
da € 46.124 a € 76.872 ovvero da € 46.124 a € 100.324 (*)	23,65%	23,74%	20,65%	20,74%

(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996

Termini di versamento

Il versamento va effettuato in **2 rate di pari importo** entro gli **stessi termini previsti per l'acconto IRPEF**.

Acconto contributi IVS	I° rata	– 16.6 ovvero 16.7.2015 (+ 0,40%) per i soggetti che non usufruiscono della proroga – 6.7 ovvero 20.8.2015 (+ 0,40%) per i soggetti che usufruiscono della proroga
	II° rata	30.11.2015

Esempio 5



La sig. ra Viola, commerciante, ha conseguito un reddito d'impresa 2014 di € 33.520.

La prima rata dell'acconto IVS 2015 sul reddito eccedente il minimale è così determinata:

Reddito eccedente il minimale	33.520 – 15.548	€ 17.972
Prima rata IVS dovuta	(17.972 x 22,74%) : 2	€ 2.043,42

Esempio 6 Il sig. Rosi, artigiano, esercente l'attività in forma di impresa familiare con il figlio di 20 anni, presenta la seguente situazione:



Reddito d'impresa 2014	€ 54.000
di cui: titolare 51%	€ 27.540
collaboratore 49%	€ 26.460

Il titolare, oltre alla propria rata dell'acconto 2015, deve versare anche quella del collaboratore (da indicare su righe distinti nel mod. F24).

Titolare		
Reddito eccedente il minimale	27.540 – 15.548	€ 11.992
Prima rata IVS dovuta	(11.992 x 22,65%) : 2	€ 1.358,09
Collaboratore		
Reddito eccedente il minimale	26.460 – 15.548	€ 10.912
Prima rata IVS dovuta	(10.912 x 19,65%) : 2	€ 1.072,10

Esempio 7 Il sig. Lilla, commerciante, ha conseguito nel 2014 una perdita d'impresa pari a € 16.000.



Lo stesso non è tenuto ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto contributivo per il 2015.

CONTRIBUENTI FORFETARI

I contribuenti che applicano il regime forfetario introdotto dalla Finanziaria 2015, esercenti attività d'impresa, possono optare per il regime contributivo agevolato in base al quale gli stessi sono tenuti al versamento dei contributi alla Gestione IVS artigiani / commercianti sulla base del reddito "effettivo", come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie (non sono dovuti i contributi sul reddito minimale).

Nella citata Circolare n. 120 non viene fatto alcun riferimento alla situazione del soggetto già in attività che nel 2015 ha adottato il regime in esame.

Tale soggetto, oltre al versamento del saldo 2014, calcolato sul reddito conseguito per il 2014, deve versare anche l'acconto 2015?

Considerato che per il 2015 non è previsto il rispetto del minimale contributivo, in attesa degli auspicati chiarimenti, si ritiene che sussista comunque l'obbligo di versare un acconto dei contributi 2015 determinato sull'intero reddito d'impresa conseguito per il 2014, utilizzando la "codeline" relativa al versamento a percentuale in acconto determinabile anche dalla specifica applicazione presente sul sito Internet dell'INPS.

ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS

L'acconto 2015 è determinato in misura pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito 2014 desumibile a **riga RE25** ddl mod. UNICO 2015 PF, ovvero per i soggetti in regime delle nuove iniziative a **riga RE21, campo 1** ovvero per i contribuenti minimi a **riga LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse** (riga LM9).

Aliquote applicabili

Relativamente all'aliquota applicabile per la determinazione dell'acconto 2015 va considerato che:

- l'art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), modificando l'art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 ha previsto che *"Con riferimento agli iscritti alla gestione separata ... che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica ... è stabilita in misura pari ... al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica ... [è stabilita] in misura pari ... al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016"*;

- l'art. 1, comma 744, Legge n. 147/2013 (Finanziaria 2014) ha differenziato, per il 2014, l'aliquota applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, fissandola:
 - al 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA. A favore di tali soggetti è stato applicato un "blocco" all'incremento dell'aliquota prevista dal citato comma 79;
 - al 28% per i lavoratori autonomi non titolari di partita IVA (ad esempio, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, co.co.pro.);
- l'art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013, intervenendo sul secondo periodo del citato comma 79, ha previsto un aumento delle aliquote applicabili per il 2014 e **2015** con riferimento ai **"rimanenti iscritti"** alla Gestione separata, ossia ai **pensionati** nonché a coloro che risultano **iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria**. In particolare, come confermato anche dall'INPS nella Circolare 5.2.2015, n. 27, l'aliquota:
 - per il 2014 era pari al 22% (in luogo del 21% previsto dalla Legge n. 92/2012);
 - **per il 2015 è pari al 23,5%** (in luogo del 22% previsto dalla Legge n. 92/2012).

L'art. 10-bis, DL n. 192/2014, intervenendo sul primo periodo del citato comma 744, Legge n. 147/2013, ha confermato anche per il 2015 la differenziazione dell'aliquota, già prevista per il 2014, relativamente ai soggetti **non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie** a seconda che siano o meno titolari di partita IVA (Informativa SEAC 13.3.2015, n. 79).

ALIQUOTE 2015 (*) – GESTIONE SEPARATA INPS		
<ul style="list-style-type: none"> • Pensionato • Iscritto ad altra gestione obbligatoria 		23,50%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	27,72%
	Non titolare di partita IVA (co.co.co., co.co.pro., associato in partecipazione, venditore porta a porta, borsista)	30,72%

(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2015 a € 100.324

Termini di versamento

L'acconto va versato in **2 rate di pari importo** (40% ciascuna del contributo dovuto) **entro i termini dell'acconto IRPEF**. Conseguentemente:

Acconti contributi Gestione separata INPS	I° rata	- 16.6 ovvero 16.7.2015 (+ 0,40%) per i soggetti che non usufruiscono della proroga - 6.7 ovvero 20.8.2015 (+ 0,40%) per i soggetti che usufruiscono della proroga
	II° rata	30.11.2015

Esempio 8 Il sig. Amaranto, consulente informatico, ha conseguito un reddito di lavoro autonomo 2014 pari a € 34.700.



La prima rata dell'acconto 2015 del contributo alla Gestione separata INPS risulta pari a € 3.847,54 ed è così determinata: $(34.700 \times 27,72\%) \times 40\%$.

ACCONTO SU BASE PRESUNTA

L'acconto dovuto alla Gestione IVS / Gestione separata INPS **può essere determinato su base previsionale**, effettuando una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2015. In base a tale stima, pertanto, il contribuente può versare un acconto inferiore o non versare alcunché.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per il versamento del saldo 2014 / acconto 2015 dei contributi previdenziali da parte di artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, va utilizzato il mod. F24. In particolare, nella "Sezione INPS" vanno riportati:

- il codice della competente sede INPS;
- il numero di matricola del contribuente (solo per i soggetti iscritti alla Gestione IVS);
- il periodo di riferimento (01/2014 - 12/2014 per il saldo e 01/2015 - 12/2015 per l'acconto);
- nel campo "causale contributo" i seguenti codici:

Soggetti		Causale	Descrizione
IVS	Artigiani	AP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
		APR (*)	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
		API	Interessi su rate o per differimento
	Commercianti	CP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
		CPR (*)	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
		CPI	Interessi su rate o per differimento
GESTIONE SEPARATA	Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione	P10	Contributi dovuti
		P10R (*)	Contributi dovuti - rate
		DPPI	Interessi su rate o per differimento
	Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie	PXX	Contributi dovuti
		PXXR (*)	Contributi dovuti - rate
		DPPI	Interessi su rate o per differimento

(*) Il saldo 2014 e la prima rata dell'acconto 2015 può essere rateizzato analogamente a quanto previsto per le imposte sui redditi. In tal caso per gli interessi va utilizzata la causale API/CPI per gli iscritti alla Gestione IVS e DPPI per gli iscritti alla Gestione separata INPS.



In caso di versamento rateale vanno applicati gli **interessi** nella **misura del 4% annuo (0,33% mensile)**.

Nel mod. F24 gli importi dovuti vanno esposti all'**unità di euro** con riferimento al **saldo 2014**, **salvo** la scelta per la **rateizzazione** ovvero al **centesimo di euro** con riferimento all'**acconto 2015**, alla maggiorazione dello 0,40% (nell'ipotesi di versamento al 16.7 / 20.8) e agli interessi per la rateizzazione.

Esempio 9 Il sig. Grigi, commerciante a Mantova (soggetto agli studi di settore), deve versare:



- € 2.150 a titolo di saldo contributi IVS 2014;
- € 3.754,42 a titolo di acconto contributi IVS 2015.

Ipotizzando il versamento in unica soluzione entro il 6.7.2015 il mod. F24 va così compilato:

SEZIONE INPS								
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati		
			da mm/aaaa	a mm/aaaa				
4500	CP	80065432....	01	12	2.150 00			
4500	CP	80065432....	01	12	3.754 42			
TOTALE					c	5.904 42	D	5.904 42

Anche per il versamento dei contributi sussiste l'**obbligo di utilizzo del mod. F24 telematico nonché dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**.

Tipologia versamento	Soggetto	Modalità utilizzabile
mod. F24 "a zero"	Qualsiasi (titolare partita IVA / privato)	Entratel / Fisconline (F24 web / F24 online / F24 cumulativo / F24 addebito unico)
mod. F24 "a debito" con compensazione	Qualsiasi (titolare partita IVA / privato)	Entratel / Fisconline remote / home banking
mod. F24 "a debito" senza compensazione	Titolare partita IVA	
mod. F24 "a debito" senza compensazione > € 1.000	Privato	
mod. F24 "a debito" senza compensazione ≤ € 1.000	Privato	Entratel / Fisconline remote / home banking cartacea